



CITTÀ DI BIELLA
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO - ANNO 2020 - PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITÀ ECONOMICHE IN QUARTIERI COLLINARI DEL TERRITORIO COMUNALE.

OGGETTO E FINALITÀ

Per l'anno 2020 è costituito il fondo per la concessione di contributi a sostegno di attività economiche esercitate in frazioni collinari e decentrate del territorio comunale, con dotazione pari ad € 20.000,00.

BENEFICIARI

A valere sul fondo di cui sopra potranno accedere al contributo esclusivamente gli esercizi commerciali che svolgono il ruolo di presidi sociali, inclusi in aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale, di seguito indicati.

ESERCIZI

- a) Esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari;
- b) Rivendite di generi di monopolio, purché non abbiano installato gli apparecchi automatici individuati dall'art. 110, comma 6, del regio decreto n° 773 del 1931;
- c) Rivendite di giornali e riviste;
- d) Farmacie.

I pubblici esercizi di Bar e/o Ristorante, anche se in possesso di licenze multiple per lo svolgimento di altre attività di seguito indicate, sono esclusi dall'accesso al contributo.

AREE

Le aree cittadine a rischio di desertificazione commerciale sono individuate nelle zone che delimitano i quartieri: **Piazzo, Pavignano, Cossila San Grato, Cossila San Giovanni, Favaro, Barazzetto - Vandorno, Vaglio.**

REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere al contributo i titolari degli esercizi commerciali richiedenti devono dichiarare in sede di richiesta che:

- non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per i reati indicati all'art. 45, paragrafo 1, della Direttiva 2004/18/CE;
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che non hanno commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse;
- che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, e che non sussiste alcun procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Devono inoltre dichiarare di aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni stabilite dal Comune per l'accesso al contributo e di accettarle incondizionatamente.

CONDIZIONI

Gli esercizi commerciali richiedenti il contributo devono svolgere le attività complementari multiservizi di seguito elencate, con un minimo di:

- due attività, per gli esercizi commerciali che svolgono attività commerciale al dettaglio di generi alimentari;
- un'attività, per rivendite di generi di monopolio e rivendite di giornali e riviste;

Le attività multiservizi sono le seguenti:

- a) servizio gratuito di consegna della spesa a domicilio nella località in cui opera l'unità operativa locale dell'esercizio commerciale;
- b) vendita di carni fresche, congelate, conservate, preparate, confezionate;
- c) vendita di almeno cinque referenze di prodotti tipici biellesi;
- d) supporto di servizi di pagamento (*bollo auto, canone Rai, bollettini, etc.*);
- e) servizio di navigazione internet attraverso una postazione PC, servizio di telefax e di fotocopie aperto al pubblico;
- f) servizio di navigazione Wi-Fi che consenta l'accesso a internet dai supporti (*notebook, smartphone, tablet, etc.*) di proprietà dei clienti;
- g) servizio di distribuzione sacchetti per raccolta differenziata e/o altri servizi che incentivino la raccolta differenziata;
- h) altri servizi (*lavanderia, etc*) da specificare.

L'attività commerciale che beneficia del contributo ha l'obbligo di svolgere l'attività multiservizi per almeno 12 mesi successivi a quello di avvio dell'attività. Qualora l'attività venga svolta per un periodo inferiore, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente in relazione e proporzione al periodo di attività.

E' consentita la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 30 giorni, anche non consecutivi, nell'anno solare di riferimento.

In caso di subentro senza soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività nel corso dei 12 mesi successivi a quello di avvio dell'attività, il contributo, per la parte non ancora erogata all'atto del subentro, sarà erogato nei confronti del subentrante.

L'esercizio commerciale richiedente il contributo deve esporre all'esterno dell'unità operativa locale agevolata:

- a) il segno distintivo, che caratterizza ed identifica l'attività multiservizi individuato dalla Giunta Comunale;
- b) l'orario di apertura al pubblico;
- c) l'avviso che vengono svolte gratuitamente le attività multiservizi, specificando quali.

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

I beneficiari dei contributi saranno individuati a seguito di apposito avviso pubblico da pubblicarsi per almeno 30 giorni.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le richieste di contributo saranno istruite dal settore Sicurezza ed Attività Economiche. Il responsabile del settore con proprio provvedimento procederà, a seguito dell'istruttoria, alla formazione dell'elenco degli ammessi ed alla determinazione del contributo da concedersi nei confronti degli stessi.

Il contributo sarà determinato in maniera uguale per tutti gli ammessi, in misura comunque non superiore ad € 2.000,00 mediante la seguente formula: 20.000,00/ numero domande ammesse.

Il contributo sarà erogato in due soluzioni:

- a) 50% entro 30 giorni dall'approvazione dell'elenco dei beneficiari;
- b) 50% entro 14 mesi dalla data di avvio delle attività multiservizi da parte dei singoli beneficiari, previo riscontro da parte dell'ufficio istruttore dell'intervenuto adempimento da parte del beneficiario di tutti gli impegni assunti in sede di richiesta.

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Comune si riserva ogni facoltà ed attività di monitoraggio e controllo dell'attività oggetto di contributo. Le predette attività potranno essere svolte dai competenti uffici comunali, anche senza preavviso, in qualunque periodo dell'anno e senza che i beneficiari possano avanzare eccezioni di sorta, a pena di revoca del contributo concesso.